



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

Cress@pec.minambiente.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione del parco eolico denominato "Tre Perazzi", in territorio dei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova, in provincia di Foggia, della potenza complessiva pari a 50,4 MW, proposto dalla società Inergia S.p.a., Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione in data 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto "di fare propria la posizione del Ministero della cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di parco eolico denominato "Tre Perazzi" nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova, in provincia di Foggia, della potenza complessiva pari a 50,4 MW, proposto dalla società Inergia S.p.a., per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata indicati dal Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia e declinati in obiettivi e direttive".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarluigi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la nota prot. n. 7593 del 16 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di numerosi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo al progetto di parco eolico denominato "Tre Perazzi" nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova, in provincia di Foggia, della potenza complessiva pari a 50,4 MW, proposto dalla società Inergia S.p.a.;

RILEVATO che il progetto denominato "Tre Perazzi" è volto a realizzare un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori di altezza massima di 180 metri, da 12 impianti elettrici di trasformazione posti all'interno di ogni aerogeneratore, da una rete di cavidotti per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione e di collegamento;

VISTO il parere negativo della regione Puglia, reso con delibera di Giunta regionale n. 1180 del 1° luglio 2019, nel quale è stato evidenziato che l'impianto comprometterebbe l'assetto paesaggistico e la conservazione dei beni archeologici e storico-culturali esistenti, ed altresì le visuali ed i valori estetico-identitari del contesto;

VISTO il parere n. 3292 del 28 febbraio 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA - VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota prot. 19107 del 25 giugno 2020 con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. 33188 del 13 novembre 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 3257 del 17 aprile 2019;

VISTE le note prot. 15272 del 6 maggio 2021 del Ministero della cultura e prot. 9771 dell'11 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, con le quali i citati Dicasteri hanno fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 29611 del 22 ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 3 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che, in sede di riunione istruttoria, i rappresentanti del Ministero della cultura hanno ribadito il parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione in quanto il progetto in esame interferirebbe con il PPTR, nella parte relativa agli obiettivi di qualità contenuti nella sezione C A3 - "Struttura e componenti antropiche e storico-culturali - Componenti visivo-percettive", e alle regole di riproducibilità stabilite della sezione B della scheda d'ambito 3 - "Tavoliere", figura territoriale "Il Mosaico di Cerignola", a cavallo con la figura territoriale "Marane di Ascoli Satriano" e "La piana foggiana della Riforma";

VISTO che le predette note del Ministero della cultura hanno evidenziato il contrasto dell'opera con l'articolo 28 del PPTR, in particolare per le Componenti visivo percettive (punto 3.3) e che nell'Area Vasta di Indagine (*buffer* di 9 km intorno all'area di progetto) si concentrano masserie e altre architetture rurali, costituenti un organismo storico-culturale unitario, fortemente caratterizzante il territorio che, a parere del citato Dicastero, rappresenta uno dei pochi lacerti nel Tavoliere ancora non compromesso dalla presenza di impianti di energia rinnovabile da fonte eolica;

VISTO che nelle citate note e in sede di riunione il Ministero ha, altresì, rappresentato che il progetto risulta fortemente lesivo per la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici presenti nell'area di intervento e nell'area contermina, a partire dai margini del centro storico di Stornara e Stornarella, in quanto percorrendo la strada a valenza paesaggistica SP 88 "Strada Marane" risultano ben percepibili 9 aerogeneratori, mentre 6 sono percepibili dal limite del centro abitato di Stornarella;

PRESO ATTO, inoltre, che a parere del Ministero della cultura, la Carta di Intervisibilità evidenzia che "tutte le torri sono visibili quasi sempre contemporaneamente da qualsiasi punto le si osservi in un raggio di 9 km";

VISTO che, nei citati pareri, il Ministero della cultura ha sottolineato che, tra gli Ulteriori contesti paesaggistici per i quali il PPTR prevede specifiche misure di utilizzazione e salvaguardia, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, figurano numerose masserie, poste nell'Area vasta di indagine, che risultano accerchiate dalle torri in progetto (in particolare, "Masseria Tre Perazzi", importante testimonianza storico-culturale del Tavoliere e "Masseria Pozzella");



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO che, sempre nelle predette note, il Ministero ha illustrato che l'area di progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un gran numero di insediamenti, tutti noti, databili a partire dal neolitico, motivo per il quale la realizzazione dell'impianto comprometterebbe la conservazione del ricco patrimonio archeologico esistente, anche alla luce delle specifiche interferenze delle opere in progetto con tali beni archeologici, tra i quali i tre villaggi neolitici in località Tre Perazzi e il villaggio del Neolitico antico in località Piscioscia;

PRESO ATTO che il medesimo Dicastro ha evidenziato il rilevante impatto che il progetto avrebbe sull'area, caratterizzata da una spiccata e consolidata vocazione agricola e da strutturazioni antropico-rurali organizzate intorno a percorsi storici che, dalla Piana foggiana, costruiscono una maglia a forte valenza storico-culturale;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 3 novembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che il predetto interesse deve essere comunque bilanciato con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che la convinta adesione dell'Italia al processo di transizione energetica e decarbonizzazione dei settori economici debba avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori culturali e paesaggistici;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori in progetto, per la loro collocazione, ove venissero realizzati, rischierebbero di mutare significativamente il paesaggio, alterandone la percezione all'interno del contesto, ricco di testimonianze storico-culturali del Tavoliere e che il progetto medesimo, non essendo compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica del territorio, si pone in irrimediabile contrasto con il PPTR;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio, condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di parco eolico denominato "Tre Perazzi" nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova, in provincia di Foggia, della potenza complessiva pari a 50,4 MW, proposto dalla società Inergia S.p.a., per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata indicati dal Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia e declinati in obiettivi e direttive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI